

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 232}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SUSI, SEPPIA, SACCONI, POTÌ, ANDÒ, ALBERINI, AMODEO

Presentata il 21 luglio 1983

Istituzione di un nuovo compartimento delle ferrovie dello Stato avente sede a Pescara ed uffici a Sulmona

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sta attuando misure di riordinamento delle proprie strutture organizzative, ispirate al criterio di maggiore funzionalità e di un più ampio decentramento di competenze.

Alcune sono state adottate sulla base di procedimenti di natura regolamentare interna, nell'ambito delle leggi vigenti (decreti del ministro dei trasporti, deliberazioni del direttore generale, ordini di servizio), altre, meno numerose, mediante strumenti legislativi.

Fra i più incisivi provvedimenti sono da rammentare quelli emanati in ottemperanza alla legge 27 luglio 1967, n. 668: ampi decentramenti in materia finanziaria e contrattuale dal Consiglio di amministrazione, via via, fino ai livelli operativi più bassi; istituzione di un Comitato tecnico amministrativo, organo consultivo del

Direttore generale, per problemi e provvedimenti implicanti i più elevati impegni finanziari della sua sfera o richiedenti azione di coordinamento fra i vari servizi delle ferrovie statali; decentramenti per materia; modifiche semplificative alla normativa in materia di personale, ecc.

Successivamente l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, al fine di avviare a soluzione il problema della riforma strutturale, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei ferrovieri, ha attuato un primo piano di riordinamento delle proprie unità centrali e periferiche, articolato in misure organiche.

L'intervenuta istituzione delle regioni a statuto ordinario e la esigenza di un rilancio del trasporto ferroviario, reso sempre più sentito dal continuo aumento del prezzo della benzina, fanno peraltro apparire non più dilazionabile una più decisa riqualificazione delle funzioni dei di-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

rettori e degli organi ferroviari compartimentali, nella veste di immediati interlocutori delle regioni e delle forze produttive locali.

In coerenza con gli indirizzi di tale riforma, si rende necessaria l'emanazione di uno strumento legislativo, concernente l'istituzione di un nuovo Compartimento con giurisdizione sulle linee della regione Abruzzo, inteso non solo a contribuire all'auspicato miglioramento dell'organizzazione dell'Azienda ferroviaria, ma anche a rendere giustizia ad una regione, quale appunto l'Abruzzo, che, pur avendo una vasta estensione della rete ferroviaria dislocata sul suo territorio, « si trova, rispetto alle altre regioni, in una situazione di disparità, se non di dipendenza, con diretta conseguenza sullo sviluppo economico e sociale ».

Sul territorio abruzzese, infatti, esercitano la loro giurisdizione, nel campo dei trasporti ferroviari, il Compartimento di Ancona per chilometri 403, il Compartimento di Roma per chilometri 263 e quello di Napoli per chilometri 192.

I tronchi di linea di pertinenza di tali compartimenti, che si reputa ormai necessario trasferire alla competenza dell'istituendo Compartimento, sono i seguenti:

LINEE F.S.	Estensione km.	Compartimento di appartenenza in atto
Porto d'Ascoli-Termoli	146	Ancona
Giulianova-Teramo	26	Ancona
Pescara P.N.-Sulmona	67	Ancona
Terni-L'Aquila-Sulmona	164	Ancona
Avezzano-Sulmona	64	Roma
Carpinone-Sulmona	119	Roma
Avezzano-Roccasecca	80	Roma
Termoli-Bosco Redole	106	Napoli
Bosco Redole-Carpinone-Vairano	86	Napoli

per un totale di chilometri 858 di linee ferroviarie che salirebbero a chilometri 1.015 con l'inclusione delle linee attualmente concesse Ortona-S. Vito e Crocetta-Castel di Sangro.

Le ragioni per cui si ritiene ormai indilazionabile l'adozione di un provvedimento siffatto sono le seguenti:

a) possibilità di far coincidere o quanto meno avvicinare i limiti giurisdizionali dei compartimenti FS del centro Italia con quelli delle regioni, al fine di evitare che ciascun Compartimento interessi più regioni e ciascuna regione più compartimenti.

Ciò, tra l'altro, è in linea con tutta la serie di provvedimenti normativi emanati dal potere esecutivo in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per consentire il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative previste dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. Infatti, essendo state introdotte con tale normativa notevoli innovazioni nella trattazione di determinate materie precedentemente di competenza dell'Amministrazione centrale dello Stato, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con la istituzione del Compartimento in Abruzzo, analogamente a quanto già si verifica per le altre regioni, potrebbe conoscere direttamente e più compiutamente l'iter dei vari strumenti urbanistici e le altre iniziative assunte a livello regionale in merito al coordinamento dei servizi di trasporto pubblico. Al riguardo giova far presente che la competenza e la responsabilità, in fatto di uso del territorio, spetta ormai alle regioni e ad esse, pertanto, compete un diretto intervento nella elaborazione dei piani dei trasporti, i quali vanno finalizzati e subordinati ad un funzionale assetto del territorio;

b) possibilità di attuare miglioramenti per quanto concerne la funzionalità degli uffici e dei reparti di esercizio delle FS, con eliminazione o riduzione degli squilibri che attualmente sussistono

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tra i compartimenti di Ancona, Roma e Napoli circa l'estensione delle rispettive giurisdizioni e consistenza degli impianti;

c) ragioni tecnico-funzionali connesse con lo sviluppo economico della regione. In particolare, per quanto si riferisce agli operatori economici dei vari settori (agricolo, industriale, commerciale, ecc.), viene offerta la possibilità di incrementare il trasporto ferroviario delle materie prime e dei prodotti finiti potendo tali operatori rivolgersi ad una struttura locale ai fini dell'attuazione dei necessari interventi di adeguamento infrastrutturale ed organizzativo e dell'ottenimento di una congrua disponibilità di carri necessari alle loro attività;

d) possibilità di un ottimale coordinamento del trasporto ferroviario con gli altri mezzi di trasporto allo scopo di garantire e migliorare la mobilità degli utenti, in special modo dei fruitori del servizio che quotidianamente, per motivi di lavoro o di studio, hanno necessità di spostarsi da una località ad un'altra della regione;

e) anche dal punto di vista dell'esercizio ferroviario la istituzione del nuovo Compartimento si presenta di notevole utilità, specialmente nel settore della vigilanza e del controllo ed in quello di

pronto intervento nei casi di anormalità, data la maggiore vicinanza dei vari tratti di linea di cui sopra alla nuova sede compartimentale.

La presente proposta si compone di quattro articoli.

Con l'articolo 1 è prevista la istituzione di un nuovo Compartimento delle ferrovie dello Stato, con sede a Pescara, avente giurisdizione sulle linee che attraversano il territorio della regione Abruzzo.

Data la conformazione della rete ferroviaria dell'Abruzzo e la distribuzione delle attività socio-economiche sul territorio regionale, al secondo comma dell'articolo 1 è previsto che unità operative compartimentali delle ferrovie dello Stato avranno sede a Sulmona, importantissimo nodo ferroviario dell'Italia centro-meridionale.

L'articolo 2 indica i tratti di linea sui quali esercita la propria giurisdizione il nuovo Compartimento delle FS e stabilisce i termini entro i quali il medesimo dovrà essere reso funzionante.

Con l'articolo 3 il ministro dei trasporti viene autorizzato ad emanare, mediante decreti, le disposizioni più opportune per dare piena attuazione alla presente legge.

L'articolo 4 prevede la copertura dell'onere derivante dall'attuazione della legge medesima.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito un nuovo compartimento delle ferrovie dello Stato, avente sede a Pescara, con giurisdizione sulle linee della regione Abruzzo.

Le seguenti unità operative compartimentali avranno sede a Sulmona: divisione movimento, divisione materiale e trazione, divisione lavori e costruzioni, divisioni impianti elettrici, divisione commerciale e del traffico, sezione approvvigionamenti, sezione personale e sezione ragioneria.

ART. 2.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, passano alla circoscrizione del compartimento avente giurisdizione sulle linee della regione Abruzzo i seguenti tratti di linea ferroviaria, finora facenti parte dei compartimenti indicati a fianco di ciascuno di essi:

- 1) Porto d'Ascoli-Termoli (Ancona);
- 2) Giulianova-Teramo (Ancona);
- 3) Pescara P.N.-Sulmona (Ancona);
- 4) Terni-L'Aquila-Sulmona (Ancona);
- 5) Avezzano-Sulmona (Roma);
- 6) Carpinone-Sulmona (Roma);
- 7) Avezzano-Roccasecca (Roma);
- 8) Termoli-Bosco Redole (Napoli);
- 9) Bosco Redole-Carpinone-Vairano (Napoli).

ART. 3.

Il ministro dei trasporti è autorizzato ad emanare, con propri decreti, le disposizioni di attuazione della presente legge.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti iscritti nello stato di previsione delle spese dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1984.